Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 23 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 2193.

Norme regolamentari per il personale delle Amministrazioni universitarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive aggiunte e modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale e di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni regolamentari per il personale delle Amministrazioni universitarie, annesse al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle annesse al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 77. — MANCINI

Disposizioni regolamentari per il personale delle Amministrazioni universitarie

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il direttore amministrativo, in conformità alle disposizioni del rettore o direttore e delle autorità accademiche, sovraintende ai servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento amministrativo universitario.

In caso di assenza o di impedimento del direttore amministrativo titolare, le funzioni a lui attribuite sono affidate dal rettore o direttore, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, a un funzionario di segreteria del gruppo amministrativo.

Art. 2.

Al personale del gruppo amministrativo, addetto alle segreterie delle Università e degli Istituti superiori, compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi.

Al personale del gruppo di ragioneria compete la trattazione degli affari di ragioneria e di contabilità.

Il personale d'ordine attende ai servizi d'archivio, di matricola, di copiatura e spedizione degli atti, e agli altri compiti d'ordine, secondo le istruzioni del direttore amministrativo o di chi ne fa le veci.

Le funzioni di economo cassiere sono affidate con decreto del rettore o direttore, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati dei gruppi suddetti. Le funzioni di economo cassiere non sono compatibili con le funzioni di ragioneria.

L'impiegato cui sono affidate le funzioni di economo cassiere è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamen-

tari riguardanti gli agenti che hanno gestione di danaro o di qualunque altro valore o materia dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle amministrazioni universitarie.

Più particolari norme circa le attribuzioni del personale di segreteria sono contenute nel regolamento interno.

Art. 3.

Per il personale di segreteria delle Regie università e dei Regi istituti superiori valgono le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 concernenti il giuramento degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, e quelle dell'art. 8 dello stesso decreto, concernenti la gerarchia e l'anzianità.

Nei riguardi del personale medesimo sono anche da osservarsi le disposizioni a favore degli ex combattenti, di cui al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive modificazioni ed estensioni, nonchè le disposizioni a favore dei benemeriti della causa fascista, di cui ai Regi decreti-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706 e 19 aprile 1934-XII, n. 746.

Art. 4.

Per speciali e urgenti lavori il Consiglio d'amministrazione può assumere, previa autorizzazione del Ministro, personale con contratto a tempo determinato.

La durata del contratto non può superare il limite di due anni. Il contratto può essere sempre rescisso con provvedimento insindacabile del rettore o direttore, salvo preavviso di almeno un mese.

All'atto dell'assunzione il personale a contratto deve prestare solenne promessa di fedeltà, diligenza e segretezza, secondo la formula dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il trattamento economico del personale anzidetto non può superare i limiti stabiliti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, per il personale avventizio statale di categoria similare.

Al momento della cessazione dal servizio, semprechè essa non sia dovuta a colpa grave del prestatore d'opera o a dimissioni, spetta al personale medesimo una indennità in ragione di mezza mensilità del solo stipendio per ogni anno di servizio, esclusa qualsiasi concessione aggiuntiva.

Concorsi di ammissione nei ruoli del personale delle segreterie.

Art. 5.

Le Università e gli Istituti superiori comunicano ogni anno il numero dei posti di ruolo vacanti per ciascuno dei tre gruppi di personale indicati nell'art. 137 del citato testo unico.

Il Ministro, con suo decreto, bandisce i concorsi per ciascuna categoria di personale.

Il bando viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* deve essere fatta non meno di 60 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 6.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi di cui all'articolo precedente devono far pervenire al Ministero domanda in carta legale, entro il termine indicato nel bando relativo.

Nella domanda deve essere indicato il domicilio dell'interessato, agli effetti del concorso.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti legalizzati e vidimati nei modi prescritti dalla legge:

a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del decreto che bandisce il concorso, abbia compiuto l'età di 18 anni e non abbia superato l'età di 30 anni; coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, sono ammessi ai concorsi sino al 35° anno di età. Gli invalidi di guerra e della causa nazionale, nonchè i decorati al valor militare, sono ammessi ai concorsi fino al 39° anno. Il limite di 30, 35 o 39 anni è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922 oppure che, essendo in possesso del brevetto di feriti per la causa fascista, risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. I predetti limiti di età sono altresì elevati, in relazione alle condizioni di famiglia, secondo le norme dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

b) titolo di studio prescritto dall'art. 138 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, in originale o in copia autentica;

c) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

d) certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

e) certificato di regolare condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

f) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;

g) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia nella quale ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale e attestare l'appartenenza del concorrente al Fascio di combattimento, ovvero ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

h) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

i) stato di servizio militare o foglio matricolare, se il candidato abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) stato di famiglia, per i coniugati e per i vedovi con prole.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato. Essi debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, da cui risulti che trovansi in attività di servizio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del bando di concorso.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali per il caso di parità di merito, ai sensi del quarto comma del successivo art. 11, i candidati sono tenuti o documentare i rispettivi titoli di preferenza.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro e costituite:

a) per la nomina a posti della carriera amministrativa:

di un consigliere di Stato, presidente;

di due professori di Università o di Istituto superiore;

di un consigliere della Corte dei conti;

di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°;

b) per la nomina a posti della carriera di ragioneria:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un professore di Università o di Istituto superiore;

di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

di un funzionario di gruppo A del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministro per le finanze;

di un professore di ragioneria dei Regi istituti tecnici commerciali;

c) per la nomina a posti della carriera d'ordine:

di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di un funzionario di carriera amministrativa dello stesso Ministero di grado non inferiore al 7°;

di un professore dei Regi istituti medi d'istruzione.

Le funzioni di segretario delle Commissioni giudicatrici sono disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Le spese necessarie all'espletamento dei concorsi sono a carico delle Università e degli Istituti per conto dei quali i concorsi stessi sono banditi. A tal uopo le Università e gli Istituti rimborseranno allo Stato la spesa effettivamente sostenuta, in ragione del numero dei posti per cui erano singolarmente interessati.

Art. 8.

L'esame di concorso per la carriera amministrativa consta:

I. — Di tre prove scritte, le quali vertono:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto costituzionale e diritto amministrativo;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

II. — Di una prova orale, avente per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto corporativo;

b) economia politica corporativa e scienza delle finanze;

c) statistica metodologica e demografica;

d) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) legislazione concernente l'ordinamento dell'istruzione superiore.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 9.

L'esame di concorso per la carriera di ragioneria consta:

I. — Di tre prove scritte, le quali vertono:

a) su un tema di elementi di diritto civile, elementi di diritto commerciale, elementi di diritto costituzionale ed elementi di diritto amministrativo;

b) su un tema di elementi di economia politica corporativa ed elementi di scienza delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

II. — Di una prova orale, avente per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto corporativo;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi dell'Amministrazione universitaria.

Art. 10.

L'esame di concorso per la carriera d'ordine consta:

I. — Di tre prove scritte:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

II. — Di una prova orale, che ha per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.

Art. 11.

Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo per i concorsi a posti di gruppo a) e b) di cui all'art. 137 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e non più di cinque per quelli a posti di gruppo c).

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione delle graduatorie, si osservano le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni.

Per la formazione delle graduatorie, sono da osservarsi, nei casi di parità di merito, le norme di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Ministro e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'assegnazione dei vincitori ai posti messi a concorso è fatta dal Ministero secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle esigenze di famiglia degli interessati, i quali, ai fini dell'assegnazione, sono invitati a indicare, in ordine di preferenza, le Università e gli Istituti presso i quali desiderano essere nominati.

La nomina è conferita, con decreto del rettore o direttore, in base all'assegnazione fatta dal Ministero.

Concorsi per posti di direttore amministrativo.

Art. 13.

Ai concorsi per posti di direttore amministrativo nelle Università e Istituti superiori sono ammessi i funzionari indicati nell'art. 140 del testo unico delle leggi sull'istru-

zione superiore, i quali siano in possesso del prescritto titolo di studio, e i funzionari indicati nell'art. 7 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1683.

I funzionari di cui alla lettera *a*) del citato art. 140 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, in servizio al 22 giugno 1933-XI, data di pubblicazione della legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, possono partecipare ai concorsi anzidetti, anche se sforniti del prescritto titolo di studio.

Art. 14.

Il concorso per posti di direttore amministrativo nelle Università e Istituti superiori è bandito con decreto del Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* deve essere fatta non meno di 60 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.

Coloro che intendano prendervi parte devono presentare domanda in carta legale, corredata dai seguenti documenti legalizzati e vidimati nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio prescritto dall'art. 138 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, in originale o in copia autentica, per i concorrenti di cui all'art. 140 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore eccettuati i concorrenti di cui al secondo comma dell'art. 13 del presente regolamento e per coloro di cui all'art. 7, comma primo, del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1683;

c) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista redatto con le modalità indicate nell'art. 6, lettera *g*), del presente regolamento; tale certificato non sarà valido se risulti rilasciato prima di tre mesi dalla data del bando;

d) stato di servizio militare o foglio matricolare, se il candidato abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva;

e) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Università o Istituto, ovvero dall'Amministrazione statale di provenienza;

f) fotografia autenticata dal capo dell'ufficio cui il candidato appartiene.

Coloro che non appartengono ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato debbono inoltre presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precitato art. 6. Tali documenti non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del bando di concorso.

Tutti i candidati possono infine produrre quei titoli, documenti e pubblicazioni atti a dimostrare la preparazione generale e speciale all'ufficio al quale aspirano.

Il Ministero richiede all'Amministrazione cui gli aspiranti appartengono un rapporto informativo particolareggiato sui servizi da essi prestati e le note di qualifica ad essi attribuite nei singoli anni di servizio.

Ai fini dei criteri preferenziali, per il caso di parità di merito, ai sensi dell'ottavo comma del successivo art. 17, i candidati sono tenuti a documentare i rispettivi titoli di preferenza.

Dai concorsi per posti di direttore amministrativo sono escluse le donne.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro ed è composta:

di un consigliere di Stato, presidente;

di due professori d'Università o di Istituto superiore;

di un consigliere della Corte dei conti;

di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 16.

L'esame consta:

I. — Di tre prove scritte, le quali vertono:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto costituzionale e diritto amministrativo;

c) su un tema concernente la legislazione e i servizi dell'istruzione superiore.

II. — Di una prova orale, avente per oggetto:

a) le materie delle prove scritte;

b) il diritto corporativo;

c) l'economia politica corporativa e la scienza delle finanze;

d) l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

e) la statistica metodologica e demografica;

f) la legislazione comparata sull'istruzione superiore.

Art. 17.

Le prove scritte e orali hanno luogo in Roma.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore.

Per la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove scritte si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

La Commissione dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte di esame, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per i titoli.

Alla prova orale sono ammessi i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva delle prove d'esame è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori è stabilita secondo l'ordine risultante dalla somma della votazione complessiva riportata nelle prove di esame e del coefficiente relativo alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito sono da osservarsi i criteri preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

Per il rimborso delle spese di viaggio e per la corresponsione della indennità di missione spettante ai candidati non residenti in Roma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 240.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 760, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 31 dicembre 1937-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 760, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 31 dicembre 1937-XVI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 241.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1208, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Londra, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 18 marzo 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 1208, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Londra, fra l'Italia e la Gran Bretagna, il 18 marzo 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 242.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1167, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 30 aprile 1938, inteso a prorogare fino al 31 maggio 1938 la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti fra i due Paesi del 13 febbraio 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1167, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 30 aprile 1938, inteso a prorogare fino al 31 maggio 1938 la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti fra i due Paesi del 13 febbraio 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 243.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 615, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, il 23 novembre 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 615, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, il 23 novembre 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 244.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, che modifica l'art. 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1801, che modifica l'art. 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 245.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, intendendosi il decreto stesso emanato anche di concerto col Ministro per la marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 246.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1629, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione stipulato in Tokio, fra l'Italia e il Manciukùo, il 5 luglio 1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1629, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione stipulato in Tokio, fra l'Italia e il Manciukùo, il 5 luglio 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 247.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 983, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale e finanziario stipulati in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 14 aprile 1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 983, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale e finanziario stipulati in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 14 aprile 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 248.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 782, che porta modificazioni alla legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, nonchè al testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, riguardante gli ufficiali di complemento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 782, che porta modificazioni alla legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, nonchè al testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, riguardante gli ufficiali di complemento della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 249.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 685, relativo all'aggiornamento delle disposizioni della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, e del testo unico 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 685, relativo all'aggiornamento delle disposizioni della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, e del testo unico 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 250.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 novembre 1938-XVII, n. 1720, concernente l'istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, in fine del comma 1°, dopo le parole: « inerenti alla azienda », sono aggiunte le parole: « e risultanti da atti aventi data certa all'entrata in vigore del presente decreto ».

All'art. 3, in fine del comma 1°, dopo le parole: « ridotto del venti per cento », sono aggiunte le parole: « previa detrazione da tale valore dell'ammontare dei debiti a lunga scadenza inerenti alla azienda, risultanti da atti aventi data certa alla entrata in vigore del presente decreto ».

All'art. 8, in fine, sono aggiunte le parole: « dalla data di pubblicazione del presente decreto ».

All'art. 10, dopo il 1° comma, è aggiunto il seguente:

« Per i redditi compresi tra le lire 10.000 e le lire 12.000, l'imponibile risultante dalla capitalizzazione sarà assoggettato all'imposta in ragione dei tre quarti del suo ammontare ».

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Dal reddito di ricchezza mobile base della capitalizzazione è inoltre detratto, ai fini della capitalizzazione stessa, il reddito dei beni immobili sottratto alla imposta immobiliare, in quanto concorrente a formare detto reddito di ricchezza mobile e assunto a base per la capitalizzazione ai fini del prestito redimibile e relativa imposta straordinaria immobiliare, ai sensi del R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 151.

« Nei casi indicati all'art. 2 ed al primo comma dell'art. 3, dall'imponibile risultante dalla capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile è ammesso in deduzione il valore degli immobili che abbia concorso a formare l'imponibile, sul quale, a tenore di detti articoli, deve essere liquidata l'imposta straordinaria istituita col presente decreto.

« Per gli impianti gratuitamente riversibili al termine della concessione valgono le disposizioni contenute nell'art. 10 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19 ».

Al 1° comma dell'art. 30 sono premesse le parole : « Dalla data di pubblicazione del presente decreto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 251.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, contenente norme dirette alla difesa del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto straniero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 giugno 1938-XVI, n. 1162, contenente norme dirette alla difesa del prodotto italiano contro la illecita concorrenza del prodotto straniero, con le modificazioni seguenti:

il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente: « Tali indicazioni dovranno essere fatte con caratteri ben visibili, in relazione alle dimensioni delle etichette, involucri, imballaggi di ogni genere e cartelli pubblicitari sui quali esse debbono essere apposte »;

il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente: « Tale indicazione dovrà essere fatta con caratteri ben visibili in relazione alle dimensioni delle altre parole o diciture costituenti il marchio »;

il primo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 5 entrano in vigore alla data del 1° agosto 1939-XVII ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte ».

IL DUCE

Visti il R. decreto-legge 13 gennaio 1930-VIII, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930-VIII, n. 504, con cui fu istituito l'Ente autonomo « Esposizione biennale internazionale d'arte » con sede in Venezia, e lo statuto dell'Ente stesso, approvato col proprio decreto in data 29 agosto 1931-IX, nonchè le successive loro modificazioni;

Visti gli articoli 1, 7 ed 8 del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1517, con i quali, fra l'altro, sono state modificate la denominazione dell'Ente predetto e la composizione del Consiglio di amministrazione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla rinnovazione del Consiglio stesso;

Viste le nomine effettuate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte » con sede in Venezia, è ricostituito come segue:

Volpi di Misurata conte Giuseppe, Ministro di Stato, presidente;

Marcello conte dott. Giovanni, podestà di Venezia, vice presidente;

Stampini Pino, pittore, membro;

Maraini dott. Antonio, deputato al Parlamento, membro;

Bertuccioli dott. Virginio, capo divisione al Ministero delle corporazioni, membro;

Celso Luciano, prefetto del Regno, capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per la cultura popolare, membro;

Casellati avv. Vilfrido, preside della provincia di Venezia, membro;

Pavolini dott. Alessandro, deputato al Parlamento, presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, membro.

Il Consiglio durerà in carica per quattro anni a decorrere da oggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(923)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1939-XVII.
Soppressione dell'Ufficio del catasto fondiario di Sesana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 825, in forza del quale gli Uffici di evidenza catastale, esistenti nei territori annessi, debbono esplicare le loro attribuzioni nella medesima circoscrizione territoriale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette;

Visto che l'attuale circoscrizione territoriale dell'Ufficio del catasto fondiario di Sesana è compresa in quella dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trieste;

Ritenuta la necessità di provvedere alla riunione dell'Ufficio del catasto fondiario di Sesana a quello di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del catasto fondiario di Sesana è soppresso a datare dal 1° settembre 1939-XVII.

Art. 2.

Le attribuzioni e la competenza dell'Ufficio soppresso saranno assunte a decorrere dalla stessa data dall'Ufficio del catasto fondiario di Trieste.

Roma, addì 11 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(924)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1938-XVII.

Determinazione dell'aliquota speciale della tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della cellulosa (1° semestre 1939).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924 (allegato *A*) che aumenta la tassa di scambio sul legname resinoso da opera;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1934, concernente la determinazione di una speciale aliquota di tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa);

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), l'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane all'atto della importazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1939, tenuto conto dei prezzi medi del detto legname e della sua destinazione, viene determinato nella misura di L. 0,40 per quintale, limitatamente ai quantitativi importati in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore a norma del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 177, ed entro i limiti del contingentamento annuo previsto dallo stesso decreto-legge ora citato, e semprechè siano osservate le norme e condizioni stabilite dal Ministero delle finanze ai fini del beneficio doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(925)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1939-XVII.

Suddivisione del comune di Trapani in due sezioni censuarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1935, n. 88, che modifica gli articoli 12 e 51 del testo unico predetto;

Visto il R. decreto 8 agosto 1938-XVI, n. 1329, mediante il quale fu soppresso ed aggregato a quello di Trapani il comune di Paceco;

Ritenuta l'opportunità di suddividere l'anzidetto comune di Trapani in sezioni censuarie, ciascuna con mappa e tariffa proprie;

Decreta:

Il comune di Trapani agli effetti del nuovo catasto è suddiviso nelle seguenti due sezioni censuarie:

1ª Trapani, fornita dal territorio della preesistente circoscrizione comunale omonima;

2ª Paceco, formata dal territorio della preesistente circoscrizione comunale omonima.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(926)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con nota 14 febbraio 1939-XVII, n. 25188-23024-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1890, concernente la disciplina della industria della macinazione dei cereali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 dicembre 1938-XVII.

(927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Novantasettesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 30 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1939, registro 8 Corporazioni, foglio 310, con il quale la facoltà di utilizzare le acque delle sorgenti denominate « Corallo », « Sovrana », « Preziosa » e « Vittoria » site presso la stazione ferroviaria di Livorno è trasferita alla Società Industrie Acque Minerali (S.I.A.M.), con sede a Livorno.

Decreto Ministeriale 27 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1939, registro 8 Corporazioni, foglio 245, con il quale l'intera quota di cointeressenza spettante al sig. Bonifaci Stefano sulla concessione delle sorgenti termali denominate « Al Piccolo Trieste » e un terzo della quota di compartecipazione spettante al sig. Lorenzi prof. Angelo sono trasferite al sig. Brega cav. uff. Rinaldo. Per effetto dei trasferimenti suddetti, la concessione è intestata ai sigg. Brega Rinaldo e Lorenzi Angelo.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1939, registro 8 Corporazioni, foglio 336, con il quale alla Soc. An. Mineraria Carbonifera Sarda è concessa, per la durata di anni sessanta, la facoltà di coltivare i giacimenti di combustibili fossili, siti in località denominata « Serbariu » in territorio del comune di Carbonia, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1939, registro 8 Corporazioni, foglio 335, con il quale la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « Terme Romane » site in territorio del comune di Monfalcone, provincia di Trieste, accordata al principe della Torre e Tasso con il decreto Ministeriale 2 febbraio 1930, è trasferita agli eredi signori principi Raimondo della Torre e Tasso duca di Castel Duino, Luigi della Torre e Tasso, principessa Margherita Bourbon Parma, nata principessa della Torre e Tasso, principessa Ella della Torre e Tasso duchessa di Castel Duino, rappresentati dall'avv. Piero Pieri, domiciliato in Trieste.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1939, registro 8 Corporazioni, foglio 334, con il quale ai sigg. Adolfo Lessi, Romeo Bernardini e Marsilio Bartolini è

concessa la facoltà di coltivare i depositi di scorie ferrifere esistenti nella località denominata « Bolgheri », in territorio del comune di Castagneto Carducci, provincia di Livorno, per la durata di anni tre.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1939, registro 8 Corporazioni, foglio 333, con il quale ai sigg. Adolfo Lessi, Romeo Bernardini e Marsilio Bartolini è concessa la facoltà di coltivare i depositi di scorie ferrifere esistenti nella località denominata « Campalmare », sita in territorio del comune di Castagneto Carducci, provincia di Livorno, per la durata di anni tre.

Decreto Ministeriale 18 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1939, registro 8 Corporazioni, foglio 328, con il quale la concessione della miniera di ferro denominata « S. Aloisio » sita in territorio dei comuni di Collio e Bovegno, provincia di Brescia, è intestata alla « Carlo Tassara S. A. Stabilimenti Elettrosiderurgici » con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1939, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1939, registro 8 Corporazioni, foglio 305, con il quale è autorizzato il trasferimento della concessione della miniera di piombo argentifero e zinco denominata « S'Acqua Bona », sita in territorio dei comuni di Fluminimaggiore e Arbus, provincia di Cagliari, dall'on. Vittorio Tredici al comm. Giuseppe Gambaro fu Edoardo.

In dipendenza del trasferimento suddetto la concessione della miniera « S'Acqua Bona » è intestata al comm. Giuseppe Gambaro fu Edoardo.

(914)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 205.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 761959, serie VII, di L. 3400 rilasciata il 21 giugno 1938 dall'Esattoria comunale di Catania per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Alonzo avv. Antonino e figli Maria, Anna, Michele e Biagio secondo l'art. 192 del ruolo principale fabbricati di detto Comune, con delega ad Alonzo Michele di Antonino, via Firenze, 4, Catania, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 206.**

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 269306, serie V, di L. 1600, rilasciata, il 21 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Vittorio Veneto (Treviso) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mattiuzzi Celeste fu Pietro da Tarzo sull'art. 132 del ruolo terreni del comune di Tarzo, con delega alla Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana di Treviso pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 207.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 601001, serie I, di L. 2300 rilasciata il 26 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ancona per il pagamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vivante Andrea di Guido e Vivante Guido fu Leone sull'art. 3664 del ruolo fabbricati, con delega a Vivante Andrea di Guido, via Catena, 8, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 208-I.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 160886, (serie I) di L. 1100 rilasciata l'11 marzo 1937 dell'Esattoria comunale di Livorno Ferraris (Vercelli) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Rosa Giuseppe e Giovanni fu Paolo sull'art. 436 del ruolo terreni del comune di Saluggia (Vercelli) con delega alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 208-II.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 160887, (serie I) di L. 700 rilasciata l'11 marzo dall'Esattoria comunale di Livorno Ferraris (Vercelli) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rosa Giuseppe Giovanni e Teresa fu Paolo sull'art. 438 del ruolo terreni del comune di Saluggia (Vercelli) con delega alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 208-III.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 160885, (serie I) di L. 1500 rilasciata l'11 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Livorno Ferraris (Vercelli) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rosa Giuseppe e Giovanni fu Paolo sull'art. 437 del ruolo terreni del comune di Saluggia (Vercelli) con delega alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 209.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 505279, serie V di L. 136 rilasciata il 25 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Redondesco per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743 dovuta dalla ditta Travagliati Teodoro fu Domenico secondo l'art. 28 del ruolo fabbricati del comune di Mariana, con delega al suddetto Travagliati Teodoro fu Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 210.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 945229, (serie III) di L. 266,65 rilasciata il 28 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Vallo Lucania (Salerno) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sorrentino Chiara, Antonio, Ermenegilda, Anna, Luigi, Adele e Giovanni di Alfonso sull'art. 326 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Sorrentino Chiara di Alfonso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 211.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 69226, serie IV, di L. 616,65 rilasciata il 1° luglio 1937 dall'esattoria comunale di Cagliari per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Testoni Rosina di Raffaele ved. Masnata, Masnata Elsa, Secondo, Giusto fu Settimio, secondo l'art. 3086 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ai suddetti Testoni Rosina ved. Masnata, Masnata Elsa, Secondo, Giusto fu Settimio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti al sig. Polo Antonio, via Canelles n. 28, Cagliari, delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 212.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 404299, serie I, di L. 500 rilasciata il 24 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Augusta (Siracusa) per versamento in unica soluzione e saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743 dovuta dalla ditta Corbino Emma, Orso e Lupo fu Vincenzo, secondo l'art. 74 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Corbino Leone Giuseppe fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma. addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 213.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 480610, serie V, di L. 183,30 rilasciata il 19 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Montegiorgio per parziale versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Tacchetti Vincenzo fu Giovanni secondo l'art. 435 terreni di detto Comune con delega al succitato Tacchetti Vincenzo fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 214.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 142730, (serie II) di L. 134 rilasciata il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Passignano del Trasimeno (Perugia) pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743, dovuta dalla ditta Vignoli Guglielmina in Grifi sull'art. 31 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega alla stessa Vignoli Guglielmina in Grifi, Gaeta, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 215

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 747991, serie II, di L. 100, rilasciata il 1° ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Stilo per versamento della IV rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743 dovuta dalla ditta Amato Francesco e Giuseppe fu Nicola secondo l'art. 2 del ruolo terreni, con delega ad Amato Francesco Bivongi) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 216.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 594537, (serie V) di L. 133,30 rilasciata il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di S. Martino d'Agri (Potenza) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sassone Domenico di Pietrantonio sull'art. 56 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Sassone Biagio di Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 217

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 212601, (serie II), 297895 (serie III) e 297896 (serie III) di L. 333,50 la prima e di L. 333,30 le altre due rilasciate il 31 marzo e il 25 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Cisterna di Littoria (Littoria) pel versamento delle prime tre rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743, dovuta dalla ditta Sentini Anita fu Domenico maritata Iacoboni liv. A Pede Florio sull'art. 281 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Iacoboni Rocco fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le voci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 218.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 708744, (serie I) di L. 150 emessa il 24 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Luino (Varese) per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tonani Giuseppina fu Giovanni secondo l'art. 651 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Banca Popolare di Luino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 219.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n 167402, (serie VII) di L. 116,60 rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Castelveccana (Varese) per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ruggeri Camillo fu Domenico e Zanini Enrica fu Camillo secondo l'art. 20 del ruolo terreni di detto Comune con delega alla Banca Popolare di Luino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 220.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 536027, e 536239 (serie I) di L. 100 ciascuna emesse rispettivamente il 15 marzo ed il 19 aprile 1937 dall'Esattoria di Chiusa del comune di Funes (Bolzano) per versamento della 1 e 2 rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Obescer Giuseppe di Giuseppe, Funes, secondo l'art. 75 del ruolo terreni di detto Comune con delega al succitato Obescer Giuseppe fu Giuseppe, Funes, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bolzano l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 221.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 527562, (serie V) di L. 100 emessa il 16 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Plezzo (Gorizia) per versamento della 6 rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mlekuz Luigia fu Francesco - Plezzo n. 129 - secondo l'art. 122 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla succitata Mlekuz Luigia fu Francesco - Plezzo n. 219 - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 222-I.

E' stato denunziato lo smarrimento delle qiuetanze n. 212599, (serie II) di L. 116,75, n. 297897 e 297898 (serie III) di L. 116,65 ciascuna, emesse rispettivamente il 31 marzo 1937 la prima ed il 25 giugno 1937 le altre due dall'Esattoria comunale di Cisterna di Littoria per versamento della 1ª, 2ª e 3ª, rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Iacoboni Rocco fu Vincenzo secondo l'art 90 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega al suddetto Iacobini Rocco fu Vincenzo - Cisterna, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 222-II.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 212600, (serie II) di L. 216,75, n. 297893 e 297894 (serie III) di L. 216,65 ciascuna emesse rispettivamente il 31 marzo 1937 la prima ed il 26 giugno 1937 le altre due dall'Esattoria comunale di Cisterna di Littoria per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Iacoboni Rocco fu Vincenzo, secondo l'art. 114 del ruolo terreni di detto comune; con delega al suddetto Iacoboni Rocco fu Vincenzo - Cisterna - per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 dicembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 223.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 115546 e 115562 (serie II), 272438 (serie III), 56389 (serie IV) e 102355 (serie VI) di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 18 marzo, 14 aprile, 17 giugno, 11 agosto e 20 ottobre 1937 dell'Esattoria comunale di Castellina Marittima (Pisa) pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Biagi Amelia fu Cesare proprietaria e Pescia Igina fu Angelo, usufruttuaria di un quarto » sull'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Biagi Amelia fu Cesare per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pisa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 224.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 856711, (serie I) di L. 600 emessa il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Rapolla (Potenza) per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Caruso Giuseppe fu Michelangelo, secondo l'art. 20 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Caruso Michelangelo di Giuseppe, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 225.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 412516, (serie III) di L. 4200 rilasciata il 24 marzo 1937 dall'Esattoria di Carrù del comune di Piozzo (prov. Cuneo) per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fornasero Luigi fu Guglielmo sull'art. 192 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al Banco Cambio Levi Moise Ettore di Mondovì per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 226.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n 412517, (serie III) di L. 500 rilasciata il 24 marzo 1937 dall'Esattoria di Carrù del comune di Piozzo (prov. Cuneo) per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Filippi Anna di Andrea in Fornasero sull'art. 184 del ruolo terreni di detto comune, con delega al Banco Cambi Levi Moise Ettore di Mondovì, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 227.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di nona serie n. 797069, di L. 150, rilasciata il 19 luglio 1938, dell'Esattoria comunale di Marciana (Livorno) pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito red. 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Cervini Pietro fu Giov. Battista » sull'art. 8 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Cervini Pietro fu G. B. per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 228-I.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 976987, (serie I) di L. 533,50 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Frattamaggiore per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Del Prete Filippo, Francesca, Margherita, Luigi, Anna, Salvatore e Giuseppe fu Costantino e Porretta Teresa fu Luigi sull'art. 223 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Perretta Teresa fu Luigi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria privinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 228-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 976986, serie I di L. 166,75 rilasciata il 31 marzo 1937 dell'Esattoria comunale di Frattamaggiore (Napoli) per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743 dovuto dalla ditta Del Prete Filippo, Francesca, Margherita, Luigi, Anna, Salvatore e Giuseppe fu Costantino e Porretta Teresa fu Luigi sull'art. 54 del ruolo terreni di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Porretta Teresa fu Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 229.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 487895, (serie III) e n. 136182 (serie V) ciascuna di lire cento, rilasciate rispettivamente il 18 giugno e 30 agosto 1937 dalla Esattoria comunale di Barcellona Pozzo di Gotto pel pagamento della terza e quarta rata della quota di sottoscrizione, Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Cutropia Maria, Vittoria, Grazia, Rosaria, Giuseppe e Antonino di Francesco ed altri » sull'art. 327 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Cutropia Giuseppe di Felice per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti del R. decreto 20 novembre 1937 n. 1903 si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Messina l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 230.

E' stato denunziato lo smarrimento della qiuetanza di III serie n. 13486 di L. 300, rilasciata il 30 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Rionero in Vulture (Potenza) pel pagamento della terza e quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Sangirardi Nicola fu Domenico » sull'art. 56 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Sangirardi Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma e per gli effetti del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 231.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 108966, serie VI di L. 150 rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Cascina (Pisa) per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Moroni Zeffiro fu Agostino, secondo l'art. 540 del ruolo terreni di detto Comune con delega al succitato Moroni Zeffiro fu Agostino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pisa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 232.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 445080, (serie III) di L. 100 rilasciata il 30 giugno 1937 dalla Esattoria comunale di Bistagno (Alessandria) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Acquario Sebastiano, sull'art. 2 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Acquario Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Alessandria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4815)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Media dei cambi e dei titoli

del 1º febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,07
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	431,50
Argentina (Peso carta)	4,37
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	18,91
Cecoslovacchia (Corona)	65,16
Danimarca (Corona)	3,976
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,475
Olanda (Fiorino)	10,19
Polonia (Zloty)	358,10
Portogallo (Scudo)	0,8084
Svezia (Corona)	4,5865
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,775
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,375
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,70
Id. Id. 5 % (1936)	92,775
Rendita 5 % (1935)	92,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,025
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,275
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,975
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,775
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nell'avviso n. 224 per smarrimento della quietanza n. 856711 serie 1ª di lire 600 emessa dall'Esattoria comunale di Rapolla - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 290 del 21 dicembre 1938 - il nominativo Caruso « Michelangelo » deve intendersi rettificato: in Caruso « Michelarcangelo ».

(953)

Nell'elenco n. 11 per rettifiche d'intestazione di titoli - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 30 novembre 1938 - il nominativo « Di Pretre » riferibile al certificato di rendita 5 % n. 10200 di lire 120 di rendita annua, deve intendersi rettificato in « Di Prete ».

(954)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rotella (Ascoli Piceno) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Rotella (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Rotella (Ascoli Piceno) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone, apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(897)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli fra laureati in ingegneria per l'assunzione di un allievo ispettore aeronautico presso il « Registro Aeronautico Italiano ».

Il Registro Aeronautico Italiano bandisce un concorso per titoli fra cittadini italiani laureati in ingegneria per l'assunzione di un allievo ispettore aeronautico nel personale tecnico di ruolo.

Possono partecipare al concorso gli ingegneri di età non superiore ai 35 anni alla data del presente bando, anche se non muniti del diploma di laurea in ingegneria aeronautica; diploma che, però, sarà considerato titolo di merito per quei concorrenti che l'avessero conseguito.

In caso di assunzione nel R.A.I., i concorrenti non laureati in ingegneria aeronautica devono impegnarsi a conseguire il relativo diploma durante il periodo di prova nel servizio dell'Istituto; il passaggio in ruolo sarà infatti subordinato al possesso del diploma stesso.

Il limite di età è elevato sino ad un massimo di quattro anni per gli iscritti al P.N.F. in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino ad un massimo di anni cinque per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Ufficio di Presidenza del Registro Aeronautico Italiano (piazza della Pilotta n. 3) domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al P.N.F., nonchè la data di prima iscrizione;

c) diploma originale di laurea in ingegneria, ovvero copia autentica;

d) certificato comprovante le votazioni ottenute nel triennio di applicazione ed eventualmente negli esami di specializzazione aeronautica, nonchè il voto riportato nell'esame di laurea;

e) documento comprovante l'esito favorevole dell'esame di Stato, per quegli ingegneri che hanno conseguito la laurea in tale regime;

f) certificati comprovanti altri studi eventualmente fatti, cariche ricoperte, opere o memorie pubblicate ed ogni altro titolo e documento che il concorrente crederà utile produrre, nel proprio interesse, per provare la propria capacità tecnica, scientifica e pratica in materia aeronautica; oltre, in particolare, il diploma di laurea in ingegneria aeronautica o copia autentica per quei concorrenti che l'avessero conseguito;

g) certificati comprovanti la conoscenza di lingue straniere, ovvero, in mancanza di questi, dichiarazione attestante quali lingue il concorrente conosce;

h) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha pieno godimento dei diritti politici;

i) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

l) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;

m) foglio di congedo illimitato; oppure certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva;

n) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio;

o) dichiarazione di impegno al volo e di impegno al conseguimento del brevetto di pilota.

I certificati di cui alle lettere *h*), *i*), *l*) dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente bando.

La Commissione giudicatrice, dopo l'esame dei titoli presentati e dopo aver sottoposto i concorrenti pei quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà, in ordine graduatorio di merito, i concorrenti idonei.

Titoli preferenziali oltre il diploma in ingegneria aeronautica eventualmente conseguita sono:

a) decorazioni al valor militare;

b) iscrizione al P.N.F. in data anteriore al 28 ottobre 1922;

c) stato di ex combattenti;

d) possesso del brevetto di pilota aviatore.

Al primo in graduatoria sarà assegnato il posto messo a concorso.

Se entro il termine di dodici mesi dalla data di scadenza del presente concorso si verificasse la necessità di altre assunzioni di ispettori aeronautici il R.A.I. potrà sceglierli tra gli idonei.

L'allievo ispettore assunto presterà sei mesi di servizio in prova nel personale non di ruolo a retribuzione fissa; periodo che viene necessariamente prolungato del tempo necessario alla frequenza dei corsi per il conseguimento del diploma in ingegneria aeronautica per quegli allievi che ne fossero sprovvisti. Durante tale tempo, sarà dispensato dal prestare servizio. Nel periodo di frequenza al corso della Scuola di ingegneria aeronautica l'allievo ispettore percepirà in luogo dello stipendio l'ammontare di una borsa di studio che sarà a carico dell'Istituto se l'allievo non ne fruisse già per assegnazione da parte di altri Enti. Se al termine dell'anno accademico o della relativa sessione di esami l'allievo non avrà conseguita la laurea in ingegneria aeronautica, perderà gli effetti del concorso senza aver diritto ad alcuna indennità o liquidazione. Assunto in ruolo, egli manterrà per i successivi 18 mesi la qualifica di allievo ispettore.

Nel periodo di prova l'allievo ispettore avrà la retribuzione annua di L. 11.700 circa (ridotta di un quarto se destinato a prestare servizio nella sede di sua abituale dimora).

Al passaggio in ruolo dopo il periodo di prova, si inizia la carriera ordinaria con lo stipendio annuo di L. 11.700 circa oltre il supplemento di servizio attivo di L. 3500 circa.

Lo stipendio iniziale sarà elevato da L. 11.700 a L. 13.800 circa per quei funzionari che rivestono il grado di Ufficiale di complemento dell'Arma aerea o del Genio aeronautico ovvero abbiano prestato servizio per almeno 4 anni con funzioni direttive od esecutive in cantieri o stabilimenti aeronautici.

Compete inoltre l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti statali e l'indennità aeronautica annuale di L. 5000.

In concreto, dunque, un allievo ispettore, ammogliato con un figlio, ufficiale di complemento del Genio aeronautico giunge ad un compenso annuo di circa L. 25.000.

Il limite di età del personale tecnico aeronautico è di anni 58.

La carriera ordinaria consente al funzionario di raggiungere dopo 22 anni di servizio, con la qualifica di ispettore principale, competenze globali di circa lire 42.000 oltre eventuali assegni di operosità e di rendimento.

Gli assegni succitati sono lordi di imposta di ricchezza mobile (8 per cento).

Il personale di ruolo allo scadere del 10° anno di servizio acquista il diritto a fruire di pensione vitalizia, reversibile alla vedova e ai figli minori. A titolo di esempio, ad un ispettore che al raggiungimento del limite di età abbia compiuto 32 anni di servizio, percorrendo la normale carriera, compete una pensione annua, netta di L. 27.000 circa.

I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti, che disciplinano la carriera del personale ed il suo trattamento economico, presso le sedi dell'Istituto.

Il R.A.I. indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto le informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso; senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile non sono ritenuti idonei al servizio.

La classifica di idoneità è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario, al quale i relativi componenti saranno sottoposti a cura dell'Istituto, ed alla ratifica del Ministero dell'aeronautica.

Oltre alle condizioni generali di sana e robusta costituzione, in particolare per rispondere alle necessità del servizio si richiede:

a) attitudine a sostenere variazioni notevoli di temperatura;

b) assenza di obesità;

c) assenza di ernie;

d) vista buona pure usando lenti di non più di tre diottrie negative;

e) percezione perfetta dei colori;

f) udito normale;

g) olfatto normale;

h) sistema nervoso integro;

i) assenza di vertigini o lipotimie;

l) piena attitudine a sopportare quote elevate e rapidi sbalzi di quota nelle prove di volo;

m) perfezione degli organi respiratori.

Ai candidati che la Commissione giudicatrice chiamerà a Roma per le conversazioni accennate nel presente bando, quando non residenti in Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in seconda classe dal loro domicilio.

Il presidente del Registro Aeronautico Italiano:
COSTANZI

(905)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.